



Note al bilancio

L'incidenza sul bilancio dello Stato

- La Corte costituzionale riceve ogni anno un contributo dello Stato per le sue spese di funzionamento.
- Nel bilancio di previsione per l'anno 2022, tale contributo ammonta a 58.500.000,00 euro, pari, in percentuale, allo 0,008745170 % delle spese correnti del bilancio dello Stato.

Due tipi di spese: obbligatorie e strumentali

- Le spese della Corte costituzionale sono di due tipi: spese obbligatorie (pagamento di stipendi e pensioni) e spese strumentali al funzionamento della Corte.
- Le spese obbligatorie rappresentano il 88,65% nel bilancio di previsione 2022 della spesa corrente della Corte.
- I bilanci della Corte costituzionale sono pubblicati sul sito istituzionale, secondo l'ordinamento della Corte: il preventivo dal 2007, il rendiconto dal 2014.
- I bilanci più recenti sono rinvenibili nella sezione "Amministrazione"; quelli degli anni passati, invece, nella sezione "Archivio".

La ristrutturazione del bilancio

- Nel 2014 il bilancio della Corte è stato ristrutturato per corrispondere ad esigenze di maggiore trasparenza, soprattutto in relazione ai costi di gestione corrente e a quelli rigidi inerenti la gestione pensionistica e previdenziale.
- Sono state istituite contabilità speciali per specificare la gestione vincolata dei trattamenti previdenziali pensionistici, al fine di rendere più trasparente, appunto, la consistenza delle entrate e delle spese effettive della Corte, che sono unicamente quelle indicate nel bilancio corrente.
- Le somme evidenziate nel bilancio corrente transitano nelle contabilità speciali in parte attiva e sono interamente usate per il pagamento dei trattamenti pensionistici dei giudici e del personale in quiescenza - come esposto nelle successive tabelle - cosicché il saldo contabile è pari a zero.

- Pertanto: la Corte costituzionale pubblica il bilancio finanziario che individua le risorse in entrata e la loro utilizzazione in termini di spesa.
- Sotto il profilo della trasparenza, la sua struttura è particolarmente importante poiché individua, al netto delle partite di giro-contabilità speciali, quello che la Corte effettivamente acquisisce e spende.
- Nelle partite di giro-contabilità speciali affluiscono ed escono in pari misura le somme relative alle ritenute fiscali, quelle pensionistiche e previdenziali, con saldo complessivo pari a zero euro.
- La Corte costituzionale può vantare, a differenza di altre gestioni pensionistiche, un'autonomia e un equilibrio che vengono conservati sia a regime sia nel periodo transitorio del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo previsto dalla legge Fornero. Per i giudici e i dipendenti, infatti, le somme trattenute a fini previdenziali e quelle versate (sempre a fini previdenziali) dalla Corte in qualità di datore di lavoro sono conservate nell'interesse dei destinatari, così da evitare che al momento della maturazione della pensione i relativi oneri vengano a gravare interamente sull'Erario o sulla spesa corrente della Corte stessa.
- Proprio per garantire un equilibrio durevole nel tempo di tale meccanismo, la Corte accantona annualmente (vedi capitoli 306 e 307) il differenziale necessario ad assicurare il pareggio finanziario della gestione pensionistica.
- L'istituzione delle contabilità speciali – nella prospettiva precedentemente enunciata di autonomia della previdenza e della pensionistica – ha consentito, da un lato, di garantirne l'equilibrio e, dall'altro, di fare chiarezza sulle dinamiche evolutive della spesa pensionistica e previdenziale, che incidono effettivamente sul bilancio corrente.
- Si è dunque separata in modo assolutamente trasparente la gestione in senso stretto dell'ente dalle attività collaterali, ma non direttamente rilevanti per i fini istituzionali, quali la pensionistica e la previdenza.
- Sotto il profilo della trasparenza occorre sottolineare, oltre alla già descritta separazione tra oneri istituzionali e oneri accessori, anche l'indicazione analitica delle retribuzioni nette percepite dai giudici e dal personale, delle ritenute a loro carico, e degli oneri riflessi sull'ente in quanto datore di lavoro.

La retribuzione dei giudici

L'ammontare

- Dal 1° maggio 2014 la retribuzione è pari a **360.000,00 euro lordi annui** per ciascun giudice, la retribuzione netta si differenzia in relazione alle diverse aliquote fiscali applicate a livello locale (addizionale regionale e comunale) e corrisponde a un **netto medio annuo di 169.384,73 euro**. La retribuzione mensile media è di 13.029,59 euro, per 13 mensilità. Al presidente della Corte spetta un'indennità di rappresentanza di 1/5 della retribuzione, cioè 72mila euro lordi annui, pari a 41.040,00 euro netti all'anno (3.156,92 euro al mese per 13 mensilità).

Come si determina

- In base all'articolo 6 della **legge costituzionale** 11 marzo 1953 n. 1, "I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge".
- L'articolo 12 della legge 11 marzo 1953 n. 87, come modificato nel 2002 dalla legge 27 dicembre n.289, aggancia la retribuzione a un parametro "**fisso**" (o "**storico**"). Pertanto, in base alla normativa vigente, "I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al **più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della metà**".
- Si tratta, appunto, di un **parametro "fisso" (o "storico")** e non "**mobile**" come quello previsto in precedenza, secondo cui la retribuzione dei giudici della Corte costituzionale doveva corrispondere "**al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni**", cioè il primo presidente della Cassazione. Quel **parametro** determinava delle oscillazioni della retribuzione verso l'alto o verso il basso a seconda della carriera del magistrato che, di volta in volta, ricopriva la carica di primo presidente della Cassazione. Inoltre, nel trattamento economico del giudice costituzionale venivano calcolate anche le indennità percepite dal primo presidente della Cassazione per la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio superiore della magistratura (Csm) e del Consiglio della magistratura militare (Csmm).
- Con il passaggio al **parametro "fisso" (o "storico")**, la retribuzione non è stata più soggetta a oscillazioni. Quanto all'aumento del 50%, rappresenta la forfettizzazione delle indennità percepite dal primo presidente della Cassazione.
- Al Presidente della Corte costituzionale è comunque attribuita l'indennità di rappresentanza, pari a 1/5 (20%) della retribuzione lorda, che concorre al trattamento pensionistico solo quando il mandato dello stesso Presidente supera 10 mesi all'interno di un anno solare.
- L'indennità di rappresentanza spettante al Presidente della Corte costituzionale costituisce elemento accessorio della retribuzione.

La retribuzione accessoria è considerata utile ai fini pensionistici per la parte eventualmente eccedente l'importo della maggiorazione (virtuale) del 18%, prevista dalla legge, delle voci stipendiali fisse e continuative.

Considerando che la retribuzione dei Giudici costituzionali ammonta a € 360.000,00 lordi annui, l'incremento del 18% è pari a € 64.800,00, pertanto ciascun Giudice paga i contributi pensionistici su € 424.800,00 (€ 360.000,00 + € 64.800,00).

Il Presidente della Corte costituzionale, invece, paga i contributi pensionistici sulla retribuzione di € 360.000,00 lordi annui e sull'indennità di rappresentanza di € 72.000,00 lordi annui, quindi su un totale annuo di € 432.000,00 corrispondenti a € 7.200,00 in più rispetto agli altri Giudici costituzionali.

Tale maggiore imponibile pensionistico di € 7.200,00 con il sistema di calcolo contributivo, in vigore per il personale statale dal 1° gennaio 2012, per un ultrasettantaduenne, genera un beneficio di € 11,90 lordi mensili pari a circa € 6,55 netti mensili.

La riduzione

Con il DL n. 66 del 24 aprile 2014, il legislatore ha ridotto a 240mila euro annui lordi (corrispondente alla retribuzione del Presidente della Repubblica) il limite massimo retributivo per i dipendenti pubblici (quindi del primo presidente della Cassazione). Ma le disposizioni relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sono direttamente vincolanti per gli organi costituzionali, i quali ne possono recepire i principi nella propria autonomia.

La Corte si è quindi riunita e ha deliberato - nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto di quanto specificamente previsto per le retribuzioni dei giudici costituzionali dall'articolo 6 della legge costituzionale n.1/1953 nonché dall'articolo 12 della legge n. 87/1953 come modificato nel 2002 – di adeguarsi, a far data dal 1° maggio 2014, alle previsioni della legge statale che commisurano la retribuzione del primo presidente di Cassazione al parametro fisso di 240mila euro (fermo restando l'aumento della metà previsto dalla legge del 2002). **Ecco perché oggi la retribuzione è di 360mila euro lordi annui (240mila+120mila).**

In sostanza, anche in considerazione dei sacrifici imposti ai cittadini per il particolare stato della finanza pubblica, la Corte ha deciso di abbandonare il più favorevole parametro "storico" previsto dalla legge del 2002, riducendo quindi di 105mila euro lordi annui, per ciascun giudice, la spesa relativa alle retribuzioni. In questi termini la riduzione è stata volontaria.

Pertanto, l'attuale retribuzione dei giudici costituzionali è determinata sulla base della delibera del 2014 che si è adeguata agli indirizzi delle nuove disposizioni statali sul tetto agli stipendi pubblici.

Va aggiunto che non sono previsti da alcuna norma - legislativa o regolamentare - indennità, gettoni, diarie o altre voci retributive complementari. Infine, i giudici non possono ricevere incarichi di **alcun** tipo in enti pubblici e privati né svolgere l'attività professionale nel corso del loro mandato né, allo stato della legislazione vigente, possono cumulare lo stipendio con trattamenti previdenziali.

Il risparmio

La riduzione della retribuzione di 105mila euro annui ha comportato, a regime, una diminuzione della spesa relativa alla retribuzione dei giudici pari a 1.575.000,00 euro (105mila X 15).

Attività istituzionale dei giudici

A ciascun giudice, per la durata del mandato, è assegnato un cellulare, un pc portatile e un'autovettura.

- La Corte sostiene i costi di viaggio dei giudici residenti fuori Roma nonché, per tutti i giudici, le spese di viaggio fuori sede relative agli impegni in rappresentanza della Corte.
- A ciascun giudice costituzionale è assegnata una piccola foresteria (monolocale o bilocale) nell'ambito della Corte, prevalentemente utilizzata dai giudici che risiedono fuori Roma.

Le pensioni

- In calce al bilancio di previsione 2022 sono riportati i dati sul numero dei pensionati “gestiti” dalla Corte: si tratta di 21 ex giudici e 14 loro superstiti, 164 ex dipendenti e 83 loro superstiti, per un totale di 282 posizioni, 3 in più rispetto alle 279 del 2021, 10 in più rispetto alle 272 del 2020, 12 in più rispetto alle 270 del 2019; 15 in più rispetto alle 267 del 2018; 21 in più rispetto alle 261 del 2017; 27 in più rispetto alle 245 del 2016.

Ciò ha comportato – all’evidenza – un incremento tendenziale della spesa per le pensioni.

- I giudici costituzionali percepiscono la pensione e l’indennità di fine rapporto secondo i criteri previsti dalla legge per il personale di magistratura (articolo 2, legge 18 marzo 1958 n. 265). Pertanto, al pari di tale personale, sono assoggettati al sistema contributivo, secondo le scadenze previste dalla legge e tenendo conto della pregressa anzianità di ciascun giudice.
- Dal 1° gennaio 2014, in base alla legislazione vigente, la retribuzione dei giudici costituzionali non è cumulabile con alcun trattamento pensionistico a carico dello Stato.
- Il numero dei pensionati “gestiti” dalla Corte costituzionale si trova in calce al bilancio di previsione: nel 2022 si tratta di 21 ex giudici e 14 loro superstiti, 164 ex dipendenti e 83 loro superstiti, per un totale di 282 posizioni, 3 in più rispetto alle 279 del 2021, 10 in più rispetto alle 272 del 2020, 12 in più rispetto alle 270 del 2019; 15 in più rispetto alle 267 del 2018; 21 in più rispetto alle 261 del 2017; 27 in più rispetto alle 245 del 2016.

Ciò ha comportato – all’evidenza – un aumento della spesa per le pensioni.

- Nel 2014 è stata istituita una contabilità speciale esclusivamente per specificare la gestione vincolata dei trattamenti previdenziali pensionistici, al fine di rendere più trasparente la consistenza delle entrate e delle spese effettive della Corte, che sono unicamente quelle indicate nei predetti bilanci.
- A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi da 261 a 264, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, i trattamenti pensionistici superiori a 100.000 euro sono stati proporzionalmente ridotti.
- La sentenza della Corte costituzionale 9 novembre 2020, n. 234 ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati per la “durata di cinque anni” anziché per “la durata di tre anni”. Pertanto la riduzione dei trattamenti pensionistici, già imposti dalla citata norma, è stata limitata al 31 dicembre 2021 (anziché al 31 dicembre 2023).

GIUDICI COSTITUZIONALI IN QUIESCENZA

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Pensioni lorde pagate	6.266.451,70	6.579.595,61	6.581.255,55	6.853.983,76
Ritenute (vedi dettaglio)	- 2.823.925,83	-3.019.270,52	- 3.477.484,72	- 3.584.665,52
Pensioni nette pagate	3.442.525,87	3.560.325,09	3.103.770,83	3.269.328,24

	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute
Irpef	2.474.270,00	2.633.351,89	2.262.242,12	2.343.595,15
Add. Regionale	165.823,25	184.938,79	177.578,06	165.079,66
Add. Comunale	49.150,92	56.832,09	53.698,71	47.685,72
F.E.A. e ritenute volontarie	134.681,66	144.147,75	147.296,31	125.171,15
Contributo di solidarietà				
Riduzione pensioni L. 145/2018			836.669,52	903.123,84
Totale ritenute	2.823.925,83	3.019.270,52	3.477.484,72	3.584.655,52

PERSONALE IN QUIESCENZA

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Pensioni lorde pagate	15.010.568,44	15.547.650,92	15.939.403,39	16.475.532,80
Ritenute (vedi dettaglio)	- 6.031.211,99	- 6.216.193,64	- 6.440.702,63	- 6.653.853,24
Pensioni nette pagate	8.979.356,45	9.331.457,64	9.498.700,76	9.821.679,56

	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute	Dettaglio Ritenute
Irpef	4.961.997,71	5.135.524,09	5.168.389,51	5.401.448,09
Add. Regionale	443.402,48	418.619,52	435.001,52	445.322,10
Add. Comunale	127.628,82	131.977,05	135.869,40	139.816,72
F.E.A. e ritenute volontarie	498.182,98	530.072,98	543.469,48	501.147,45
Contributo di solidarietà				
Riduzione pensioni L. 145/2018			157.972,72	166.118,88
Totale ritenute	6.031.211,99	6.216.193,64	6.440.702,63	6.653.853,24